

ALLEGATO A

“LINEE GUIDA APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO N. 852/2004/CE”

1. Premessa.

L'Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 relativo al Regolamento CE/852/2004, modifica e sostituisce l'analogo Accordo del 9/2/2006.

Introduce due sostanziali novità :

- l'eliminazione della c.d. DIA differita (l'OSA può iniziare l'attività contestualmente alla presentazione della notifica);
- presentazione delle notifiche di inizio attività direttamente all'ASL territorialmente competente.

Nel nuovo contesto legislativo, i regolamenti comunali in materia di igiene degli alimenti, qualora non vengano adeguati alle normative vigenti, non possono espletare effetti prescrittivi o cogenti. Resta impregiudicato il valore dei regolamenti comunali concernenti materie diverse, quali ad esempio i Regolamenti edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello della produzione, somministrazione e commercializzazione degli alimenti.

Restano inoltre valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività contenute nelle normative regionali vigenti, purché non in contrasto con i principi indicati dai Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.

La notifica ai sensi del Reg. CE 852/04 abilita all'esercizio dell'attività limitatamente al profilo dei requisiti igienico sanitari.

Per l'esercizio di ogni specifica attività è necessario il rispetto degli ulteriori adempimenti previsti da ogni altra normativa vigente.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti indicazioni operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005 e s.m.i., nonché quelle contenute nei vigenti Accordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti CE/852/2004 e CE/853/2004.

Per “consumatore finale” si intende, *il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare* (Reg. CE/178/2002).

3. Ambito di applicazione

Le disposizioni delle presenti indicazioni operative si applicano:

- a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004;
- b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento CE/853/2004, ma soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento CE/852/2004;
- c) agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari.

4. Obbligo di notifica ai fini della registrazione

Il Regolamento CE/852/2004 pone l'obbligo che gli operatori del settore alimentare notifichino ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all'autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento CE/882/2004.

I. Sono soggetti a notifica ai sensi del Regolamento CE/852/2004, con le modalità indicate nella presente, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell'impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita non soggetti al riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004 o al riconoscimento previsto dal Regolamento CE/852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari. La notifica di norma riguarda l'apertura, la variazione di titolarità o di tipologia di attività, la cessazione, la chiusura di ogni attività soggetta a registrazione.

II. Rientrano nell'obbligo di notifica:

- a) la produzione primaria in generale comprese le attività di trasporto, magazzinaggio e di manipolazione, così come definite dalle Linee guida Reg. 852/2004/CE approvate dall'Accordo del 29/04/2010;
- b) la produzione correlata al commercio al dettaglio di alimenti (anche se la sede di produzione e quella di vendita al consumatore sono allocate in luoghi diversi, ma a condizione che la ragione sociale sia la stessa), in sede fissa e su aree pubbliche;
- c) l'attività di somministrazione ;
- d) la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee;
- e) l'attività di affittacamere con somministrazione di alimenti, anche in forma non professionale.

III. Sono, inoltre, soggette a notifica ai fini della registrazione, anche le seguenti attività, che trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004:

- a) la vendita di carni di pollame e lagomorfi, macellate nell'azienda agricola di allevamento, fino a un massimo di 50 UBE/anno complessive di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata (1 UBE = 200 polli o 125 conigli) per essere esitate:
 - al consumatore finale, su sua richiesta,
 - a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche, posti nell'ambito del territorio della Provincia in cui insiste l'azienda agricola o nel territorio delle Province contermini.

Le caratteristiche strutturali, funzionali e gestionali della attività di macellazione di pollame e lagomorfi nei termini di cui sopra verranno definite con apposito provvedimento regionale per la cui proposizione, ferme restando le prerogative della Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 193/2007, ci si avvarrà anche della collaborazione del Dipartimento dell'Agricoltura regionale.

- b) la produzione primaria di latte e la vendita di latte crudo anche tramite distributori automatici. Qualora l'azienda sia già registrata per la produzione di latte, l'attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica. L'OSA che provvede alla vendita del latte crudo tramite erogatori automatici e/o la vendita del latte crudo per la trasformazione utilizza lo specifico modello di notifica (allegato 2)

Per poter installare erogatori automatici e conferirvi il latte crudo è necessario essere registrati ai sensi del Reg. CE/852/2004. A tal fine l'interessato è tenuto ad effettuare la notifica presso il Servizio Veterinario dell'ASL in cui è situata l'azienda di allevamento, mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'allegato 2 alla presente Deliberazione, accompagnato da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte. Il produttore è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni previste all'Allegato I del Reg. CE/852/2004, con particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni

Qualora una o più macchine erogatrici siano collocate in una o più ASL diverse da quella in cui è situata l'azienda di allevamento, una copia della notifica sarà inviata anche alla/e altre ASL competenti sull'allocazione della/e macchina/e erogatrice/i.

In questo modo si consente la possibilità di scambio di informazioni tra le ASL e l'emissione dei conseguenti provvedimenti, qualora si manifestino non conformità relative ai parametri del latte crudo (evidenziate presso l'allevamento o presso i punti di erogazione).

A tal fine si ricorda che l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana (25 gennaio 2007), precisa che il posizionamento delle macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia dove ha sede l'Azienda di produzione o delle Province contermini (art. 2 punto 3).

Qualora un conferente intenda cessare l'utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la possibilità di conferire il latte crudo ad altri distributori, dovrà notificare la variazione all'ASL competente sul proprio allevamento che informa la Asl competente per la collocazione della macchina, qualora diversa. Tale procedura va seguita anche in caso di cessazione totale del conferimento latte tramite distributori automatici.

All'interno del Dipartimento di Prevenzione deve essere garantita la comunicazione tra le SSSC interessate.

c) la produzione di altri alimenti di origine animale (compresi i prodotti a base di latte):

- per la cessione al consumatore finale,
- per la cessione ad un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di commercio al dettaglio/somministrazione, nell'ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e a condizione che rappresenti un'attività marginale ai sensi delle Linee guida Reg. 852/2004/CE approvate dall'Accordo del 29/04/2010.

5. Attività soggette a notifica in ambiti particolari di semplificazione:

a) Tabaccherie: oltre alla vendita dei generi di monopolio, possono effettuare, dietro presentazione di apposita notifica all'ASL da parte del titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per tabaccai ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei Regolamenti CE/178/2002 e CE/852/2004 il tabaccaio risulta a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile degli obblighi che ne corrispondono.

Al fine di facilitare l'esercizio legittimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre attività non ancora registrate ai sensi del Reg CE 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, ecc.), che effettuano la distribuzione di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione, adempiano alle seguenti indicazioni:

- obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità definite nel presente documento;
- conoscenza generale delle norme di igiene, eventualmente supportata da adeguata formazione di base;
- mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo adeguato (non inferiore ad un anno dalla scadenza del termine minimo di conservazione), predisponendo procedure per l'individuazione di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.

b) Scuole di cucina e scuole alberghiere: è necessaria la notifica, in considerazione della difficoltà di stabilire la destinazione finale delle preparazioni, anche se le stesse vengono esclusivamente prodotte nei laboratori di esercitazione.

c) Ristorazione collettiva (produzione in loco – pasti veicolati):

- nel caso in cui la mensa produca pasti all'interno della struttura o provveda alla cottura finale (con successiva consumazione diretta all'interno della stessa struttura), deve essere intesa come "mensa con preparazione/cottura finale in loco" (obbligo di notifica);
- nel caso in cui la mensa produca pasti all'interno della struttura, con successiva consumazione diretta all'interno della stessa, ma effettui anche la veicolazione dei pasti in altri refettori, si deve specificare contemporaneamente "mensa con preparazione/cottura finale in loco" e "pasti veicolati" (obbligo di notifica);
- nel caso in cui la mensa riceva pasti preparati e veicolati da un centro cottura esterno o da altra mensa, si deve intendere "pasti veicolati" (obbligo di notifica).

d) Bed & breakfast: è sempre necessaria la notifica ai fini della loro registrazione.

Per le sopraddette attività in generale qualora, nell'ambito di una stessa struttura operino più stabilimenti facenti capo a diversi operatori del settore alimentare, è necessaria una notifica per ogni stabilimento.

e) Manifestazioni temporanee : la preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni politiche, ecc.), rappresentano situazioni con caratteristiche organizzative, strutturali e di attività particolari, non completamente sovrapponibili alle imprese alimentari che operano con una certa continuità. L'OSA utilizza lo specifico modello (allegato 3) e si attiene alle indicazioni in esso fornite. Per gli anni successivi notifica solo l'eventuale variazione del periodo di attività.

f) Farmacie e parafarmacie: essendo già in possesso, dal momento dell'inizio della loro attività, di specifica autorizzazione, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della registrazione.

Al fine di completare l'iter della registrazione previsto dai Regolamenti comunitari, si ritiene sufficiente una trasmissione, interna all'ASL, dei dati relativi alle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico alla SC Igiene degli Alimenti e nutrizione.

g) Registrazione Produttori Primari del settore della Pesca

I Produttori Primari della Pesca (pescatori professionisti) notificano l'attività di pesca tramite lo specifico modello (allegato 4) utilizzabile anche per la notifica delle successive variazioni significative.

Le informazioni riportate esentano dalla produzione della relazione tecnica e ovviamente dalla planimetria delle unità di pesca anche se debbono essere considerate alla stregua di "stabilimenti". Sono da considerarsi registrate le imprese individuali o società/enti che utilizzano pescherecci già iscritti, alla data di entrata in vigore del presente atto, nei registri delle Capitanerie di Porto.

I Dipartimenti di Prevenzione richiedono alla Capitaneria di Porto la trasmissione ufficiale e al fine di ottemperare alla nota Ministero Salute, prot. 0025442 del 10/8/2010, integrano la registrazione delle unità di pesca già iscritte alla data di entrata in vigore del presente atto, richiedendo agli interessati i seguenti dati:

- sistemi di pesca utilizzati (arpione-lenza-circuizione-ferrettara-palangari-reti da posta-sciabica-strascico)
- tipologia del prodotto pescato (specie principali)
- punti di sbarco abituali
- giorni e fascia oraria di sbarco
- presenza attrezzature per la conservazione del pescato fresco per oltre 24 h.

6. Esclusioni dal campo di applicazione

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento CE/852/2004 e quindi dall'obbligo di notifica i Gruppi di Acquisto Solidale (che si configurano per Statuto quali ONLUS), in quanto non utilizzando i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa sono equiparati al "consumatore finale".

7. Esclusioni dall'obbligo di notifica ai fini della registrazione

Gli OSA, già in possesso di autorizzazione sanitaria o di altra registrazione assimilabile, alla data di entrata in vigore del presente atto, non sono soggetti ad una nuova notifica per le attività già ricomprese in tale autorizzazione o registrazione.

Nell'ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione, rilasciata in base a norme specifiche di settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti, non sono soggette a nuova notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall'art. 6 punto 2 del Regolamento CE/852/2004 sono assolti tramite la registrazione già effettuata o da effettuarsi ai fini della normativa veterinaria di riferimento, con l'inserimento nella specifica banca dati.

L'obbligo si considera ugualmente assolto anche per le aziende di produzione primaria che trattano alimenti di origine vegetale qualora risultino iscritte alla data di entrata in vigore del presente atto, in registri pubblici correlati all'esercizio stesso dell'attività e consultabili dalle ASL. Ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa alle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, che non rientri già nella produzione primaria (ad esempio, l'essiccazione dei prodotti o la produzione di conserve alimentari) deve essere notificata all'autorità competente.

Di norma per l'attività di congelamento o di confezionamento sottovuoto in esercizio di produzione al dettaglio e/o ristorazione non è prevista una specifica notifica. Sono operazioni che rientrano nella responsabilità dell'OSA, il quale dovrà dimostrare di effettuarle conformemente ai principi previsti dal Reg. CE/852/2004. Qualora il congelamento sia invece finalizzato alla vendita di prodotti congelati (sfusi o confezionati), si configura come un'operazione significativa ai fini della conservazione del prodotto e dunque necessita di apposita notifica.

8. Modalità di notifica ai fini della registrazione

La notifica viene effettuata:

a) per le attività svolte in sede fissa (compresi i laboratori e/o depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche), presso la sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL dove si trova la sede operativa dello stabilimento;

b) per le attività prive di stabilimento (quali ad esempio il trasporto per conto terzi), presso la sede del Dipartimento di Prevenzione della ASL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale), fermo restando quanto di seguito specificato per la vendita su aree pubbliche.

Le ASL provvedono alla registrazione, ovvero verificano la registrazione presso una banca dati tra quelle esistenti e consultabili, per le attività già in essere alla data di entrata in vigore del presente atto.

Gli OSA presentano la Notifica di Inizio Attività al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, utilizzando la specifica modulistica, conforme a quella predisposta in allegato 1 alla presente Deliberazione, corredata dalla documentazione prevista.

Presupposto della notifica è, che al momento della presentazione il titolare dichiari che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Regolamento CE/852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta.

Nei casi di affitto dello stabilimento, dell'esercizio o dell'attività, la notifica deve essere presentata dal soggetto (impresa) che svolge effettivamente l'attività.

La Notifica di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista, può essere presentata a mano in duplice copia o inviata per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altresì, laddove possibile, inviata telematicamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

-Nel primo caso una copia della notifica e della documentazione allegata, riportanti data e protocollo di ricevimento dell'ASL, viene restituita all'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica.

Nel caso di invio per posta fa fede la ricevuta postale o telematica di avvenuta ricezione, nel caso di invio tramite PEC, che deve essere opportunamente conservata.

-La ASL provvede alla registrazione, ovvero verifica la registrazione presso una banca dati tra quelle esistenti e consultabili e trasmette mensilmente agli uffici del Comune territorialmente competente l'elenco delle nuove registrazioni.

A seguito della presentazione di notifica, l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività, fatti salvi vincoli temporali previsti da normative diverse.

Gli operatori del settore alimentare che alla data di entrata in vigore del presente atto avevano già effettuato la notifica come ex DIA differita, possono avviare l'attività.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Le imprese che effettuano contestualmente nello stesso stabilimento sia attività soggette a riconoscimento (ai sensi del Regolamento CE/853/04 oppure ai sensi del Regolamento CE/852/2004 per la produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi alimentari), sia attività soggette a registrazione (ai sensi del Regolamento CE/852/04):

- presentano istanza di riconoscimento per le attività che ne sono soggette, secondo le modalità previste
- notificano l'inizio delle attività soggette alla sola registrazione, secondo le modalità indicate nel presente documento.

A seguito della presentazione della notifica non è prevista l'emissione di uno specifico attestato di registrazione, ma è necessario che l'impresa alimentare conservi copia della notifica riportante la data e il protocollo di ricevimento o in caso di invio per posta, anche la ricevuta postale attestante l'avvenuto ricevimento da parte della ASL

9. Notifica ai fini della registrazione delle imprese che operano su aree pubbliche

Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche, compresa la vendita di prodotti ittici, nonché per tutti i laboratori ed i depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica deve essere presentata prioritariamente presso l'ASL dove ha sede il laboratorio correlato all'attività (qualora esistente) o, in assenza del laboratorio, presso l'ASL dove ha sede il deposito correlato all'attività (qualora esistente). Nel caso in cui l'impresa sia contestualmente titolare di un laboratorio e di un deposito (entrambi correlati all'impresa stessa) allocati in due diversi Comuni di diverse ASL, sono necessarie due notifiche distinte.

In assenza di laboratorio o di deposito correlati alla vendita su aree pubbliche, la notifica sarà presentata presso l'ASL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) e riguarderà l'attività esercitata con il negozio mobile o il banco temporaneo.

Nel caso di costruzioni stabili su aree pubbliche, si applicano le modalità di notifica per gli esercizi in sede fissa.

Ogni impresa che opera su aree pubbliche, contestualmente alla registrazione, è tenuta ad indicare nella relazione tecnica all'ASL competente sul laboratorio o sul deposito correlati, o in loro assenza all'ASL dove ha sede legale l'impresa, ogni proprio negozio mobile utilizzato per la vendita di alimenti deperibili che abbiano necessità di condizionamento termico per la loro conservazione ed in particolare per la vendita di carni fresche, vendita di prodotti ittici, attività di produzione, preparazione e confezionamento di alimenti in genere (comprese le attività di cottura e frittura), attività di produzione e preparazione finalizzate alla somministrazione su area pubblica.

Per ogni negozio mobile utilizzato per il trasporto/vendita di alimenti che necessitano di conservazione in regime di temperatura controllata la relazione tecnica dovrà riportare la marca/modello/ targa, l'indicazione relativa al luogo abituale di ricovero e le caratteristiche tecniche in riferimento all'art. 4 dell'O.M. del 3/4/2002.

Analoga descrizione in relazione all'art. 5 della stessa O.M. deve essere contenuta nella relazione tecnica per la vendita di alimenti deperibili tramite banchi temporanei.

Per ambedue le tipologie vanno indicate le aree mercatali in cui operano, le modalità di conservazione degli alimenti deperibili nelle fasi in cui questi non sono commercializzati con segnalazione di locali e celle frigorifere eventualmente utilizzate.

Per i negozi mobili e i banchi temporanei che operano in regime di T° controllata sussiste l'obbligo della notifica del cambio o della cessazione.

Successivamente alla prima registrazione, l'impresa è tenuta a notificare l'acquisto o la cessazione dei negozi mobili utilizzati in regime di temperatura controllata degli alimenti.

10. Notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto e comunicazione degli automezzi

La notifica ai fini della registrazione, prevista dall'art. 6 del Regolamento CE/852/04, riguarda gli stabilimenti posti sotto il controllo dell'operatore del settore alimentare.

Per tale tipologia si intendono come stabilimenti solo le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di prodotti alimentari e quelle che effettuano attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti. L'obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l'impresa alimentare e non gli automezzi che essa possiede o utilizza

Anche nel caso di notifica per attività finalizzate al trasporto per conto terzi o per attività di noleggio di automezzi adibiti al trasporto di alimenti è prevista la successiva trasmissione al Comune di una comunicazione in merito all'avvenuta registrazione.

Ogni impresa alimentare che effettua il trasporto di prodotti alimentari deperibili che necessitano di trasporto in regime di temperatura controllata tramite propri mezzi ne indica per ognuno nella relazione tecnica i dati quali marca, modello targa, estremi di validità dell'ATP, luogo di abituale ricovero contestualmente alla prima registrazione o riconoscimento. Tale obbligo riguarda sia le imprese registrate ai sensi del punto precedente, sia quelle già diversamente registrate o riconosciute per altre attività, per le quali il trasporto costituisce un'operazione correlata al proprio stabilimento (es. un deposito frigorifero con automezzi per la distribuzione, una macelleria che utilizza un mezzo per trasportare le carni al proprio negozio, ecc).

Successivamente alla prima registrazione o riconoscimento, l'impresa è tenuta a comunicare l'acquisto o la cessazione di ogni automezzo.

Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali sussistono gli adempimenti di cui sopra sono:

- le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli,
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati,
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca freschi e congelati.

Non è previsto, invece, l'obbligo di comunicazione per i piccoli contenitori (compresi quelli isotermici o frigoriferi), utilizzati per il trasporto degli alimenti sfusi, comprese le carni o i prodotti ittici (compresi i bidoncini per il trasporto del latte dall'azienda di produzione ai distributori automatici), obbligo che permane, viceversa, per i contenitori di grandi dimensioni scarrabili. Rientra tra le responsabilità dell'operatore del settore alimentare, definire nel proprio piano di autocontrollo le caratteristiche e le modalità di gestione per i piccoli contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti sfusi.

L'operatore del settore alimentare che utilizza mezzi per il trasporto di prodotti alimentari diversi da quelli sopra elencati (ad es. 🚚 verduriere che trasporta prodotti ortofrutticoli con un camioncino; panettiere che trasporta prodotti da forno) non è tenuto ad alcuna comunicazione relativamente a tali automezzi.

I titolari di automezzi già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del D.P.R. 327/80, non sono tenuti ad effettuare una nuova comunicazione. Sono tuttavia tenuti a comunicare l'eventuale cessazione dell'automezzo

11. Notifica distributori automatici di alimenti e bevande

Il distributore automatico è un bene strumentale in capo all'unico soggetto privato che è l'impresa che svolge il servizio di ristoro.

Ai fini del vigente Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 è prevista:

- la notifica da parte dell'impresa che fornisce il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici all'ASL dove ha sede il laboratorio correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di laboratorio, all'ASL dove ha sede il deposito correlato a tale attività (qualora esistente), o in assenza di una di queste strutture, all'ASL dove ha sede legale l'impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale), allegando elenco delle postazioni (completo di indirizzi) dove i distributori sono collocati;

- nei casi di installazioni dei distributori automatici (esclusi quelli per il latte crudo, che seguono specifiche indicazioni) in Comuni diversi da quello in cui l'impresa ha il proprio stabilimento, nonché nei casi di successive variazioni, questa non dovrà effettuare una notifica ma una comunicazione ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competenti per l'allocazione dei distributori con il prospetto cumulativo aggiornato delle locazioni dove i distributori automatici sono installati.

L'operatore del settore alimentare è inoltre tenuto a comunicare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, con analoghe modalità, la localizzazione dei distributori automatici successivamente installati.

12. Aggiornamento degli stabilimenti e delle attività soggette a registrazione

I titolari di stabilimenti registrati sono tenuti a notificare all'ASL, la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni modifica o integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo.

In caso di cessione dell'attività (subingresso), la notifica è effettuata dal nuovo titolare. La responsabilità della veridicità dei dati dichiarati è a carico del nuovo titolare subentrante, cui spetta l'onere di dimostrare, se richiesto, tramite documentazione probante, l'assenso del precedente titolare.

Gli allegati (planimetria e relazione tecnica) sono da produrre esclusivamente nel caso di modifiche sostanziali e non di subingresso.

Eventuali variazioni soggette a specifica regolamentazione di settore (es. in materia di identificazione e registrazione degli animali), continueranno, qualora previsto, ad essere comunicate direttamente all'ASL territorialmente competente.

Si intendono variazioni significative, che richiedono la notifica prevista al punto precedente o la comunicazione, le fattispecie seguenti:

- nuove attività o tipologie produttive o di vendita intraprese presso lo stabilimento/esercizio, diverse da quelle già notificate;
- modifiche strutturali che pur lasciando inalterata la/le tipologia/e produttiva/e già notificata/e comportino un incremento significativo dell'entità produttiva ovvero, comportino un ampliamento, o una riduzione, o una variazione d'uso, dei locali produttivi dello stabilimento/esercizio, rispetto alla planimetria allegata all'atto della prima notifica, diverso dalla semplice redistribuzione degli spazi interni o dall'allocazione di strumentazioni o strutture rimovibili;
- l'acquisto o la cessazione di un negozio mobile utilizzato sulle aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione, preparazione e confezionamento;
- l'acquisto o la cessazione di un automezzo adibito al trasporto delle sostanze alimentari che necessitano di trasporto in regime di temperatura controllata.

Si intendono variazioni non significative e che, pertanto, non richiedono una nuova ulteriore notifica, la semplice redistribuzione degli spazi o delle attrezzature che non incidano sulle caratteristiche igienico sanitarie dei locali (ad es.: lo spostamento del banco bar da un lato all'altro del locale o l'introduzione in cucina di una cappa più ampia o la sostituzione di una cucina a gas ecc.).

Per quanto attiene la vendita di carni fresche negli spacci macelleria, la semplice aggiunta di una o più specie animali, non costituisce variazione significativa.

Contestualmente alla notifica relativa alla variazione dei dati identificativi, alla cessione o alla cessazione dell'attività, ovvero a qualsiasi cambiamento significativo, l'operatore del settore alimentare può iniziare subito l'attività, fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse.

Lo spostamento in altra sede di uno stabilimento registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive, comporta l'obbligo di una nuova notifica ai fini della registrazione.

13 Compiti dei Servizi ASL e attività di controllo ufficiale

Alle strutture competenti dei Dipartimenti di Prevenzione compete:

- la ricezione delle notifiche ;
- la verifica della completezza delle informazioni richieste;
 - il completamento delle informazioni mancanti o incomplete recuperandole direttamente, ove possibile, dalle anagrafiche ufficiali accessibili e consultabili o richiedendole direttamente all'operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.);
- la verifica dell'adeguatezza degli allegati (planimetria e relazione tecnica), richiedendo eventuali integrazioni direttamente all'operatore del settore alimentare (via e-mail, telefono, fax, di persona, ecc.),
- effettuare la registrazione dello stabilimento e delle relative attività
- trasmettere mensilmente al Comune l'elenco delle nuove attività registrate.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Relativamente agli esercizi di competenza comune tra Servizi Veterinari e SC .I.A.N., ogni Dipartimento di Prevenzione definirà le procedure e gli oneri di registrazione e di interscambio dei dati, tenendo conto della necessità di semplificazione e favorendo l'utenza.

Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica e, nel caso di false dichiarazioni, possono procedere alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

Ogni intervento di controllo da parte dell'ASL sull'attività dell'impresa alimentare registrata, si colloca nell'ambito della vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale). In sede di controllo ufficiale, verranno valutate le misure adottate dall'operatore del settore alimentare, al fine di garantire il mantenimento della conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati.

E' opportuno sottolineare che, qualora in tale sede vengano rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l'autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotterà provvedimenti tra quelli elencati dall'art. 54 del Regolamento CE/882/2004, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti, tenendo conto della natura delle non conformità rilevate e dei dati precedenti relativi all'operatore del settore alimentare per quanto riguarda tali specifiche irregolarità.

Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori ovvero in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l'ASL notifica l'esito del sopralluogo al titolare dell'impresa alimentare e adotta un provvedimento motivato di sospensione totale o parziale dell'attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate. Nel caso di sospensione totale dell'attività, l'ASL comunicherà formalmente al Comune tale circostanza.

14. Anagrafe delle registrazioni e delle comunicazioni

In attesa che venga definita la piattaforma integrata nazionale per la gestione dei sistemi informativi regionali o altre modalità definitive e semplificative concordate tra le Regioni ed il Ministero della Salute, i Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL assicurano la corretta archiviazione dei dati riguardanti le nuove registrazioni, gli aggiornamenti degli stabilimenti nonché le informazioni relative alle verifiche effettuate durante l'attività di controllo ufficiale

I dati minimi da registrare sono quelli obbligatori indicati nell'allegato A dell'Accordo Stato Regioni sull'applicazione del Regolamento CE/852/2004 del 29/4/2010:

- identificazione dello stabilimento (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede operativa e sede legale),
- numero di registrazione,
- tipo di attività (codice ISTAT/ATECO) non obbligatorio
- data inizio attività,
- data fine attività,
- ispezioni (data effettuazione, stato, esito).

I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai fini del controllo ufficiale sugli operatori del settore alimentare.

I Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL provvedono ad integrare le informazioni degli stabilimenti registrati e riconosciuti, mantenendole aggiornate con le comunicazioni relative ai negozi mobili e agli automezzi

Ai fini del presente documento, i Dipartimenti di Prevenzione della ASL assicurano, nell'ambito della propria organizzazione, il coordinamento tra i Servizi competenti in materia di sicurezza alimentare.

15. Riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione, deposito degli additivi, aromi ed enzimi.

Considerato il ruolo strategico degli additivi e degli aromi nella produzione di tutti i prodotti alimentari e gli adempimenti comunitari stabiliti dalle recenti disposizioni di cui ai regolamenti CE/1331/2008, CE/1332/2008, CE/1333/2008 e CE/1334/2008 (c.d. pacchetto F.I.A.P.: Food Improvement Agents Package), che coinvolgono, tra l'altro, le attività di controllo, il procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione di additivi alimentari e aromi, disciplinato dal D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514, è da intendersi – conformemente a quanto stabilito dall'Accordo Stato/Regioni approvato il 29 aprile 2010 (Rep. Atti n. 59/CSR del 29.4.2010) quale riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Pertanto le modalità applicative del riconoscimento degli stabilimenti in questione, (limitatamente ai nuovi stabilimenti), nonché di quelli inerenti la produzione, commercializzazione e/o deposito ai fini della commercializzazione degli enzimi di cui al regolamento CE 1332/2008 sono riconducibili alle procedure di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1853 del 30/12/2008.

Fanno eccezione lo specifico modello di istanza allegato alla presente (All. 5) e le modalità di attribuzione del numero di riconoscimento provvisoriamente al momento su base regionale.

Pertanto ai fini del riconoscimento degli stabilimenti, così come previsto dalla DGR 1853/2008 "Procedure operative per il riconoscimento e le comunicazioni ai sensi del reg. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale al fine di rendere uniforme sul territorio regionale la gestione delle pratiche di riconoscimento degli stabilimenti" e suoi allegati, la domanda di riconoscimento deve essere presentata alla ASL competente per territorio (SC Igiene degli Alimenti e Nutrizione) e contenere e/o essere corredata degli elementi previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 514/97.

A seguito dell'istanza e del sopralluogo ispettivo presso l'impianto la A.S.L. trasmette alla competente Struttura regionale nulla-osta al riconoscimento condizionato, ai fini del rilascio, secondo le procedure di cui alla DGR 1853/2008. A tal fine è istituito l'elenco regionale degli stabilimenti di additivi, aromi ed enzimi con attribuzione di un numero progressivo costituito dal prefisso 07 cui segue separato da una barra il progressivo dell'iscrizione che potrà in seguito essere modificato con approval number comunitario dopo che il Ministero della Salute si sarà pronunciato nel merito. Pertanto si provvede con il presente provvedimento ad approvare l'elenco con i rispettivi numeri di riconoscimento degli stabilimenti finora autorizzati.

Gli stabilimenti devono possedere conformemente all'Accordo richiamato, i requisiti previsti dall'Allegato II al Regolamento CE/852/2004 in luogo di quelli già disciplinati dal D.M. 5.2.1999.

Per le tariffe da applicare agli stabilimenti in discorso per il rilascio del riconoscimento o a seguito di variazioni o subentro nell'attività valgono le disposizioni fissate con la DGR 1856 del 30.12.2008 previo adeguamento Istat.

(in caso di vendita ambulante, indicare prioritariamente l'indirizzo del laboratorio correlato o, in sua assenza, del deposito delle merce invenduta o, in sua assenza, del ricovero del negozio mobile)

Via/Piazza n. Comune

Recapiti per comunicazioni: Telefono: FAX:

e-mail@

NOTIFICO ai fini della **REGISTRAZIONE** dell'impresa alimentare suddetta l'apertura di una nuova attività:

2. Tipo di attività esercitata (barrare la casella corrispondente e specificare dove richiesto)

Produzione Primaria cereali ortofrutta altro

Macellazione e vendita di carni di pollame e conigli nell'azienda di allevamento

Formattati: Elenchi puntati e numerati

fino a 500 capi/anno da 500 a 5.000 capi/anno da 5.000 a 10.000 capi

Stabilimento di produzione alimenti con vendita prevalente all'ingrosso

con spaccio vendita al dettaglio

laboratorio artigianale con annessa vendita

laboratorio correlato alla vendita su aree pubbliche

ristorazione pubblica

(specificare forma).....

ristorazione collettiva- assistenziale

Specifico che si tratta di ristorazione di tipo:

aziendale

scolastica

ospedaliera

assistenziale

fornitura pasti preparati (centro di cottura)

altro (*specificare*)

con preparazione /cottura in loco solo somministrazione di pasti veicolati

affittacamere / bed & breakfast

utilizzo nuovo automezzo /negozio mobile (solo se utilizzati per trasporto alimenti in regime di T°controllata)/cisterna per alimenti sfusi
dal.....dati identificativi targa.....
marca.....modello.....
indirizzo ricovero abituale.....

la modifica o l'integrazione significativa della tipologia di attività, delle strutture o del ciclo produttivo o comunque delle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente notificata (o autorizzata) come da relazione tecnica e/o planimetria allegate

altro.....
.....

Dichiarazioni

Io Sottoscritto/a dichiaro che:

- che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, Allegati I e II, in funzione della attività svolta.
- che sono rispettati i pertinenti requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti.
- che nell'ambito della mia attività, se dovessero originarsi dei sottoprodotti non di origine animale utilizzabili per l'alimentazione animale, procederò alla registrazione ai sensi del Reg, CE/183/05
- di impegnarmi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività e l'acquisizione o la cessione di un automezzo o di un negozio mobile per il trasporto e la vendita in regime di temperatura controllata di alimenti di cui sia prevista la comunicazione.
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

Sono consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Documentazione da allegare

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta (da allegare sempre).

2. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL

Per il caso di inizio di una nuova attività e modifica o integrazione significativa dell'attività già registrata:

3. Relazione tecnica firmata dall'interessato descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera in riferimento all'allegato del reg. 852/2004. La relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata per le attività con carattere industriale. Per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione o che non allevano animali destinati alla produzione di alimenti e per gli esercizi commerciali di vendita al minuto è sufficiente l'elenco delle produzioni e dei generi alimentari posti in commercio.

Planimetria dell'impianto in scala 1:100 firmata dall'interessato dalla quale risulti evidente per gli stabilimenti industriali la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi. Per le altre attività di trasformazione ed esercizi commerciali nella planimetria è sufficiente l'indicazione della destinazione d'uso dei locali. La planimetria non è richiesta per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione.

ALLEGATO 2

<i>Spazio per apporre il timbro di protocollo</i>	<i>Data _____ Prot. _____</i>
---	-------------------------------

**Al Dipartimento di Prevenzione
ASL**

Oggetto: **Notifica di inizio attività e successive variazioni (art. 6 Reg. CE 852/2004) per la vendita di latte crudo**

1. Operatore del Settore Alimentare

Io sottoscritto Operatore del Settore Alimentare	
Cognome:	Nome:
Codice Fiscale <input type="text"/>	Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Data di nascita <input type="text"/>	Cittadinanza
Luogo di nascita: Comune	Provincia (.....) Stato
Residenza: Via/Piazza	N°..... C.A.P.
Comune	Provincia (.....)
in qualità di: Titolare <input type="checkbox"/>	Legale rappresentante <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>

Dell'azienda di allevamento

Denominazione o ragione sociale

Codice Fiscale dell'azienda di allevamento:

Codice allevamento:

Partita I.V.A. (se diversa da C.F.):

con sede nel Comune di Provincia

Via/Piazza **N°** **C.A.P.**

Recapiti per comunicazioni: Telefono: FAX:

e-mail@

NOTIFICO ai fini della REGISTRAZIONE della suddetta azienda la vendita del latte crudo prodotto:

- al consumatore finale tramite macchine erogatrici descritte al punto 2.
- al consumatore finale in azienda in forma non occasionale
- per la trasformazione in caseifici aziendali

2. Vendita latte crudo tramite macchine erogatrici

<p>Macchina erogatrice n.1 Marca</p> <p>Tipo</p> <p>Posizionata in</p> <p><input type="checkbox"/> LOCALE CHIUSO* <input type="checkbox"/> AREA DELIMITATA ALL'ESTERNO* <input type="checkbox"/> PRESSO L'AZIENDA DI ALLEVAMENTO</p> <p>Via/corso/piazza n. civico.</p> <p>Comune Provincia ASL</p>
<p>Macchina/e erogatrice n.2 Marca</p> <p>Tipo</p> <p>Posizionata in</p> <p><input type="checkbox"/> LOCALE CHIUSO* <input type="checkbox"/> AREA DELIMITATA ALL'ESTERNO* <input type="checkbox"/> PRESSO L'AZIENDA DI ALLEVAMENTO</p> <p>Via/corso/piazza n. civico.</p> <p>Comune Provincia ASL</p>
<p>Macchina/e erogatrice n.3 Marca</p> <p>Tipo</p> <p>Posizionata in</p> <p><input type="checkbox"/> LOCALE CHIUSO* <input type="checkbox"/> AREA DELIMITATA ALL'ESTERNO* <input type="checkbox"/> PRESSO L'AZIENDA DI ALLEVAMENTO</p> <p>Via/corso/piazza n. civico.</p> <p>Comune Provincia ASL</p>

II - Notifico le seguenti variazioni successive all'inizio attività

cessazione totale della attività dal _____

cessazione parziale attività dal _____ tramite macchina erogatrice posizionata in.....

variazioni strutturali significative.....

.....

.....

.....

.....

Io Sottoscritto/a dichiaro:

- che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, Allegati I e II, in funzione della attività svolta.
- (solo in caso di vendita tramite macchine erogatrici) che le caratteristiche della macchina erogatrice di latte crudo sono conformi all'All. A dell'Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25/01/2007 (G.U. n. 36 del 13/02/2007).
- che l'azienda è conforme a quanto previsto dall'allegato II sez.IX cap.I del Regolamento CE 853/2004.
- che sono rispettati i pertinenti requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti.
- di impegnarmi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto.
- che sono informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

Sono consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

DATA FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Inviare una copia alla ASL territorialmente competente per l'allevamento e una copia alla ASL competente per l'ubicazione della macchina erogatrice qualora questa sia posizionata in una ASL diversa da quella ove è sito l'allevamento

Documentazione da allegare

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta.

5. Per la vendita tramite macchine erogatrici: relazione tecnica dettagliata relativa alle modalità di vendita della matrice alimentare così come previsto dall'art. 2 dell'Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25/01/2007 (G.U. n. 36 del 13/02/2007) e del trasporto così come previsto dall'art. 4 della medesima Intesa. Nel caso di variazione di posizionamento di erogatori automatici o di aggiunta di ulteriori distributori in stessa sede, non sarà necessario allegare relazione tecnica a meno di sostanziali differenze intervenute nel processo (macchine erogatrici con caratteristiche diverse, gestione e modalità diverse nel trasporto e gestione del latte crudo ecc.)
6. Per la vendita diretta non occasionale in azienda: planimetria e relazione tecnica ai sensi delle "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione"
7. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL

Io Sottoscritto/a dichiaro:

- che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004, Allegati I e II, in funzione della attività svolta.
- che sono rispettati i pertinenti requisiti specifici in materia di igiene degli alimenti contenuti nelle normative nazionali e regionali vigenti.
- di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto, ivi compresa la cessazione dell'attività e l'acquisizione o la cessione di un automezzo o di un negozio mobile di cui sia prevista la comunicazione.
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.

Sono consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

Privacy: nel compilare questo modello si forniscono dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione di consenso. In ogni caso, l'interessato potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Documentazione da allegare

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta.
2. relazione tecnica per descrivere l'applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP di cui all'art. 5 del Reg. 852/2004, in particolare con indicazioni relative anche al numero degli operatori addetti, alla disponibilità di attrezzature per l'igiene del personale, alle procedure di pulizia delle attrezzature e impianti, approvvigionamento di acqua potabile, deposito ed eliminazione dei rifiuti solidi e liquidi
3. Planimetria relativa agli spazi/locali utilizzati e localizzazione delle principali attrezzature con particolare riferimento a quelle utilizzate per la conservazione degli alimenti in regime di temperatura controllata.
4. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL

ALLEGATO 4

<i>Spazio per apportare il timbro di protocollo</i>	<i>Data</i> _____ <i>Prot.</i> _____
	<input type="checkbox"/> Consegna a mano ufficio protocollo <input type="checkbox"/> Posta raccomandata

Al Dipartimento di Prevenzione
ASL.....

Oggetto: **Notifica di inizio attività e successive variazioni da parte dei produttori primari del settore della pesca(reg. CE 852/2004)**

3. Dati dell'operatore del settore della pesca

Io sottoscritto/a:

Cognome:..... **Nome:**.....

Codice Fiscale: **Telefono:** **FAX:**

Data di nascita .../.../..... **Cittadinanza** **Sesso** M F

e-mail.....@.....

Luogo di nascita: Stato Provincia Comune

Residenza: Provincia Comune

Via/Piazza **N°**..... **C.A.P.**

nella sua qualità di:

Titolare dell'omonima impresa individuale:

Partita I.V.A. (se già iscritto):

con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza **N°**..... **C.A.P.** **Tel**

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

Legale rappresentante della Società/Ente:

Denominazione o ragione sociale

.....

Codice Fiscale: Partita I.V.A. (se diversa da C.F.):

e-mail.....@.....

con sede legale nel Comune di Provincia

Via/Piazza **N°**..... **C.A.P** **Tel**

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) CCIAA di

NOTIFICO ai fini della **REGISTRAZIONE** la suddetta impresa di pesca

4. dati relativi al peschereccio (unità di pesca)

1. nome natante o imbarcazione.....

2. n° UE.....

3. n° matricola.....

4. stazza lorda o GT.....

5. lunghezza.....

6. abilitazione alla pesca (barrare casella) :

costiera locale

costiera ravvicinata

altro (specificare)

7. punto ormeggio.....

8. cella frigorifera (barrare casella) :

con impianto refrigerante

senza impianto refrigerante

5. dati relativi alla attività di pesca

1. sistemi di pesca utilizzati (barrare casella)

arpione

lenza

circuizione

ferrettara

palangari

reti da posta

sciabica

strascico

altro (specificare)

2. tipologia del prodotto pescato (specie principali).....

3. punti di sbarco abituali.....

4. giorni e fascia oraria di sbarco.....

5. conservazione del pescato per oltre 24 h :

si

no

II - NOTIFICA DELLE VARIAZIONI successive all'inizio attività

Cambio della ragione sociale da a.....

- Cambio della sede legale (nuovo indirizzo)
- Cambio del legale rappresentante
- Sistema di pesca utilizzato.....
- Punto di ormeggio.....

6. Dichiarazioni

- Io Sottoscritto/a dichiaro:
- che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in funzione della attività svolta.
 - di impegnarmi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione dell'attività.
 - di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali atti di rilevanza fondamentale ai fini dell'avvio della attività.
 - di essere consapevole che fornire false dichiarazioni è penalmente perseguibile ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

.....

Documentazione da allegare

- 8. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- 9. Copia della ricevuta del versamento intestato alla ASL

Privacy: nel compilare questo modello si richiede di fornire dati personali che saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso , Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

ALLEGATO B

ELENCO REGIONALE degli STABILIMENTI di ADDITIVI, AROMI ed ENZIMI						
Codice regionale	Denominazione ditta	Sede amministrativa	Sede stabilimento	Attività oggetto di riconoscimento	Note	
07/01	FLAVOURS DI NATURALIA S.R.L.	Via Valverde, 96 R – CAMPOMORONE (GE)	IDEM	Produzione, commercio e deposito ai fini commercializzazione di AROMI	DDR n. 285 DEL 18.02.2002	
07/02	IPLOM S.P.A.	Via C. Navone, 3/b – BUSALLA (GE)	Via Boccarda, 2 – BUSALLA (GE)	Produzione e commercializzazione additivi: anidride carbonica – E290	VOLTURA AUT.NE DDR n. 1583 del 9.8.2004	Volturata con DDR n. 794 del 05.4.2011
07/03	A.L.M.A. Azienda Ligure Materiale Antincendio di Zunino Davide e Mella Rita S.n.c.	Via F. Crispi, 363 – loc. Peagne-PIETRA LIGURE (SV)	IDEM	Commercializzazione e deposito additivi: anidride carbonica-E290;azoto – E941	DDR n. 2651 del 03.12.2004	
07/04	TAVI S.p.A.	Lungoterrente Secca, 3 - GENOVA	IDEM	Produzione (confezionamento) e deposito ai fini commercializzazione additivi: bicarbonato d'ammonio – E 503 II	DDR n. 2010 del 18.07.2008	
07/05	PONENTEGAS S.R.L.	Via Littardi, 33 - IMPERIA	Strada Ponte Romano, 31 – S. STEFANO AL MARE (IM)	Confezionamento in bombole e deposito ai fini commercializzazione additivi: anidride carbonica-E290;azoto – E941	DDR n. 4028 del 29.12.2008	
07/06	SOL S.p.A	Via Borgazzi, 27 - MONZA	Via Geirato, 146 r	Deposito e commercializzazione additivi: ossigeno – E 948, azoto E941, argon E 938, elio E 939 e loro miscele	DDR n. 1984 del 20.07.2010	
07/07	SOC. THOMAS & C. DI D'AMICO CLAUDIO E DE FELICE LUCIANO S.N.C.	Via Nazionale, 327	IDEM	Produzione e deposito ai fini commercializzazione di aromi alimentari	DDR n. 575 del 18.03.2011	